



## COMUNICATO UFFICIALE N. 331/L - 28 LUGLIO 2020

331/736

Comunicazioni della F.I.G.C.

Si riporta il testo del Com. Uff. n. 26/A della F.I.G.C., pubblicato in data 27 Luglio 2020:

Comunicato Ufficiale n. 26/A

Il Presidente Federale

- visto il Comunicato Ufficiale n° 24/A del 21 luglio 2020;
- ritenuto di modificare il paragrafo II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA del richiamato Comunicato Ufficiale in linea di continuità con quanto stabilito nel Comunicato Ufficiale n° 150/A della stagione sportiva 2019/2020;
- sentiti i Vice Presidenti Federali;
- visto l'art. 24 dello Statuto;

d e l i b e r a

di modificare il paragrafo II. del Comunicato Ufficiale n° 24/A del 21 luglio 2020, secondo il testo allegato sub) A.

Si pubblicano in allegato sub) B le disposizioni riportate nel C.U. n° 24/A del 21 luglio 2020, integrate con la sola modifica di cui all'allegato sub) A al presente Comunicato Ufficiale.

La delibera sarà sottoposta alla ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

**Publicato in Firenze il 28 luglio 2020**

IL PRESIDENTE  
Francesco Ghirelli

## **II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA**

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1998; tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1997.

Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di squalifica, il calciatore sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. Il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

## Sub) B

La società Juventus F.C. S.p.A., per l'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della propria seconda squadra dovrà, **entro il termine perentorio del 12 agosto 2020**:

- presentare domanda di iscrizione alla Lega Italiana Calcio Professionistico;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, la documentazione di cui al Titolo II) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, relativa all'impianto sportivo;
- depositare, presso la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, gli impegni a dotarsi **entro il 31 agosto 2020**, per la seconda squadra, delle figure previste dal Titolo III), punto 2) lett. a), b), c), d), e), f), g) e q) del Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, secondo le modalità ivi stabilite. Il mancato rispetto del termine del **31 agosto 2020**, comporterà l'applicazione delle medesime sanzioni previste per le società di Serie C dal suddetto Comunicato Ufficiale;
- versare in favore della Lega Italiana Calcio Professionistico un contributo straordinario di euro 1.200.000,00;

Il parere e la certificazione di competenza della Lega Italiana Calcio Professionistico previsti dal Titolo II) Comunicato Ufficiale n. 248/A del 26 giugno 2020, devono pervenire alla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi **entro il termine del 18 agosto 2020**.

L'ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021 sarà altresì condizionata alla ammissione della società al Campionato di Serie A 2020/2021.

Gli adempimenti di cui sopra, effettuati successivamente al **termine perentorio del 12 agosto 2020**, così come la relativa documentazione depositata dopo detto termine perentorio non potranno essere presi in considerazione né dalla Co.Vi.So.C., né dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, né dal Consiglio Federale.

L'inosservanza del **termine perentorio del 12 agosto 2020**, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti sopra previsti, determina la mancata ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C 2020/2021.

\*\*\*\*

### **RICORSO**

La Co.Vi.So.C. e la Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi, entro il **20 agosto 2020**, esaminata la documentazione prodotta dalla società e quanto trasmesso dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, comunicano alla società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega Italiana Calcio Professionistico.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e due le suddette Commissioni, la domanda di ammissione della seconda squadra al Campionato Serie C si intende accolta.

Nel caso in cui non venissero soddisfatti i requisiti richiesti per la partecipazione della seconda squadra al Campionato di Serie C 2020/2021, la società potrà presentare ricorso motivato avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

**In sede di ricorso, non potrà essere presentata documentazione ulteriore rispetto a quella già esaminata dalla competente Commissione, né potrà essere effettuato e/o integrato alcuno degli adempimenti sopra richiamati, il cui termine perentorio è fissato al 12 agosto 2020.**

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, **entro il termine perentorio del 24 agosto 2020, ore 19:00.**

Il ricorso deve essere corredato, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di euro 9.000,00. Detto importo sarà restituito solo in caso di accoglimento del ricorso.

Le Commissioni adite esprimono, entro **il 26 agosto 2020**, parere motivato al Consiglio Federale sul ricorso proposto.

La decisione sull'ammissione al Campionato Serie C 2020/2021 della seconda squadra verrà assunta dal Consiglio Federale in data **27 agosto 2020.**

\*\*\*\*

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi l'ammissione della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A. al Campionato di Serie C per la stagione sportiva 2020/2021, è consentito ricorso alla Sezione del Collegio di Garanzia dello Sport sulle controversie in tema di ammissione ed esclusione dalle competizioni professionistiche, ai sensi del relativo Regolamento approvato con delibera n. 1658 del 25 febbraio 2020, del Consiglio Nazionale del CONI.

\*\*\*\*

## **PRINCIPI FONDAMENTALI CHE REGOLANO LA PARTECIPAZIONE DELLA SECONDA SQUADRA AL CAMPIONATO SERIE C 2020/2021**

Per la partecipazione al Campionato di Serie C 2020/2021, della seconda squadra della F.C. Juventus S.p.A., troveranno applicazione le seguenti disposizioni.

### **I. PASSAGGI DI CATEGORIA**

La Seconda squadra potrà al termine del Campionato Serie C essere promossa al Campionato di Serie B, ma non potrà mai partecipare al medesimo Campionato della prima squadra, né ad un Campionato superiore.

Qualora al termine del Campionato di competenza, si verifichi un'ipotesi di compresenza della prima e della seconda squadra nella medesima categoria, la seconda squadra dovrà partecipare al campionato professionistico della categoria inferiore.

In caso di retrocessione della Seconda squadra al Campionato Nazionale di Serie D, la stessa non potrà iscriversi al Campionato Dilettantistico e potrà chiedere di essere ammessa al Campionato di Serie C 2021/2022 soltanto in caso di vacanza di organico nel medesimo Campionato, secondo le procedure che verranno all'uopo fissate.

## **II. CALCIATORI SECONDA SQUADRA**

La seconda squadra potrà inserire nella distinta di gara fino a 23 calciatori. Nella distinta di gara potranno essere inseriti soltanto 4 calciatori nati prima del 1° gennaio 1998; tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere nati dopo il 31 dicembre 1997.

Nella distinta di gara, nel rispetto dei limiti numerici e di età sopra individuati, potranno essere inseriti fino ad un massimo di 7 calciatori che siano stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per meno di sette stagioni sportive. Tutti gli altri calciatori della distinta di gara dovranno essere stati tesserati in una società di calcio affiliata alla FIGC per almeno sette stagioni sportive.

I calciatori inseriti nella distinta di gara non dovranno essere presenti nell'elenco dei 25 calciatori per il Campionato di Serie A, né dovranno aver disputato più di 50 gare nel Campionato di Serie A.

Nel rispetto di quanto previsto nei capoversi precedenti, saranno sempre consentiti i passaggi fra la prima e la seconda squadra, con la precisazione che nell'ipotesi in cui un calciatore raggiungesse le 5 presenze, con almeno 30 minuti giocati per ciascuna presenza, nel campionato disputato dalla prima squadra, non potrà essere utilizzato nel campionato disputato dalla seconda squadra.

La violazione di qualsiasi disposizione di cui ai capoversi precedenti, comporterà a carico della seconda squadra la perdita della gara con il punteggio di 0-3. La presente disposizione integra ad ogni effetto le prescrizioni disciplinari del Codice di Giustizia Sportiva.

In caso di squalifica, il calciatore sarà inutilizzabile tanto nella prima quanto nella seconda squadra. Il calciatore dovrà scontarla nella squadra in cui militava quando è avvenuta la infrazione che ha determinato la sanzione e, fino a quando la squalifica non è scontata, il calciatore è inutilizzabile anche nell'altra squadra.

## **III. RAPPORTI TRA SOCIETA' DI SERIE A E LEGA PRO**

La società di Serie A che partecipa con la seconda squadra al Campionato Serie C non acquisisce diritti economici, né il diritto di voto, pur essendo rappresentata, nell'ambito di detta categoria.

La seconda squadre della società di Serie A non potrà partecipare alla Coppa Italia Serie A, mentre parteciperà alla Coppa Italia Serie C.